



Il Consigliere

03 NOV. 2016



016680

Al Sindaco
Comune di San Marco in Lamis (FG)

Oggetto: interrogazione urgente con risposta scritta. VERIFICA SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E DI QUELLI RILEVANTI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.

Il sottoscritto Nicola Potenza, in qualità di Consigliere Comunale, interroga la S.V. per sapere quanto segue.

Premesso che

- dopo il terremoto in Puglia e Molise del 2002 è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che riclassifica l'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità sismica, eliminando le zone non classificate e introduce l'obbligo per gli enti proprietari di procedere alla verifica sismica degli edifici strategici e di quelli rilevanti per finalità di protezione civile;
- tra gli edifici rilevanti e strategici figurano asili, scuole di ogni ordine e grado, stadi, palazzetti, palestre, strutture socio sanitarie e socio assistenziali (case per anziani e disabili), edifici pubblici soggetti ad affollamento, attività commerciali con superficie maggiore di 5000 mq, musei, biblioteche, uffici postali, sedi di banche, sale per convegni e spettacoli con capienza maggiore di 100 unità, industrie con personale impiegato maggiore di 100 unità, chiese e locali di culto;
- l'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003 stabilisce che "è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

Considerato che

- la verifica di vulnerabilità ai fini sismici, tiene conto del comportamento della struttura principale che costituisce l'opera (dalle fondazioni, fino alla copertura) e di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza (la stabilità) di elementi non strutturali (controsoffitti, impianti, corpi illuminanti, scaffalature, comignoli, ecc.) e inerenti specifici rischi non desumibili dalla modellazione di calcolo;
- la legge prescrive che la verifica sismica deve accertare il livello di adeguatezza dell'opera rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti (DM 14/01/2008 e s.m.i.), e non soltanto individuarne (attraverso la compilazione di schede parametriche informative) la tipologia costruttiva e le possibili vulnerabilità in modo qualitativo;
- l'art 2 comma 3 dell'ordinanza 3274, relativamente ai soli edifici strategici, richiede di eseguire solo la verifica di vulnerabilità ma non il relativo intervento in caso di esito negativo; tale aspetto è stato poi chiarito nella circolare DPC/SISM/0083283 del 14/11/2010 della Protezione Civile che ha precisato la non obbligatorietà dell'intervento a meno di problemi di stabilità legati ai carichi verticali;



Il Consigliere

Rilevato che

- la verifica può essere svolta da tecnici abilitati e consiste nella modellazione di calcolo attraverso software di ciascun "corpo di fabbrica indipendente" che compone l'opera, accompagnata da indagini conoscitive più o meno approfondite (analisi dei documenti disponibili, caratterizzazione dei materiali, ecc.);
- il 31/03/2013, riferendosi alla legge n. 228 del 24 Dicembre del 2012, è scaduto, dopo ripetute proroghe, il termine ultimo entro il quale gli edifici e le opere di interesse strategico e/o rilevanti dovevano essere sottoposti a cura dei rispettivi proprietari ad una verifica tecnica per stabilirne il grado di sicurezza nel caso di evento sismico;

Constatato che

- nel caso di inadeguatezza di un'opera nei confronti delle azioni permanenti e di esercizio, gli interventi di messa in sicurezza sono necessari ed improcrastinabili;
- nel caso di inadeguatezza dell'opera nei confronti dell'azione sismica, non è previsto l'obbligo di adeguamento, tuttavia i proprietari dovranno, in base alla gravità delle carenze, alla vita nominale restante della costruzione ed alle disponibilità economiche, definire dei livelli di sicurezza da garantire per mezzo di interventi di adeguamento sismico da realizzare in un tempo compatibile con le condizioni di rischio riscontrate.

Tanto premesso e considerato si interroga la S.V. per conoscere:

- **quali sono gli edifici rilevanti per finalità di protezione civile, così come indicato nel Piano di Protezione Civile, e se sono pertanto a norma antisismica;**
- **se gli edifici pubblici presenti nella nostra città, in particolare le scuole, rispettano gli standard definiti dalle norme tecniche vigenti (DM 14/01/2008 e s.m.i.);**
- **quali edifici pubblici sono stati sottoposti ad analisi della vulnerabilità sismica, come indicato nell'Ordinanza PCM 3274/2003 (e successive integrazioni) e relativi allegati tecnici;**
- **se queste verifiche sono state effettuate:**
 - **se sono ancora attuali e scientificamente valide, oppure se devono essere aggiornate;**
 - **quali sono i valori degli indicatori di rischio per la vita α_{uv} e di inagibilità α_{ed} (o gli analoghi R_{CD} in termini di periodo di ritorno) rilevati;**
 - **qualora fossero state rilevate criticità nell'ambito delle suddette valutazioni, se e quali piani di adeguamento sismico siano stati predisposti.**

Distinti saluti.

San Marco in Lamis, 3 novembre 2016

Nicola Potenza
consigliere comunale